

***REGOLAMENTO PER
L'AUTORIZZAZIONE E
LA VIGILANZA IN
MATERIA DI SCUOLE
NAUTICHE.***

n. 12

**Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 9 del 14/01/2010
e modificato con atto di Consiglio Provinciale n. 7 del 24/02/2011**

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica
- Art. 4 Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica
- Art. 5 Requisiti del titolare necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica
- Art. 6 Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche.
- Art. 7 Arredamento didattico e materiale per le lezioni teoriche
- Art. 8 Unità da diporto
- Art. 9 Disciplina dell'autorizzazione
- Art. 10 Organico scuole nautiche
- Art. 11 Consorzi per l'istruzione nautica
- Art. 12 Decadenza dell'Autorizzazione
- Art. 13 Vicende dell'Autorizzazione
- Art. 14 Autoscuole
- Art. 15 Vigilanza
- Art. 16 Sanzioni Amministrative Pecuniarie
- Art. 17 Sanzioni Accessorie
- Art. 18 Entrata in vigore

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente atto provinciale disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia in attuazione del D. Lgs. n. 112/98 art. 105, comma 3 lett. A); del D. Lgs 18/07/2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della L. 8/07/2003, n. 172"; degli artt. 42, 43 e 93 del D.M. 146 del 29.07.2008.

Il riferimento alle norme sopra citate deve intendersi come esteso alle loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

(Definizione)

1. Si definiscono Scuole Nautiche i centri per l'educazione marinairesca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

2.1 Non sono soggetti all'autorizzazione amministrativa di cui di cui all'art. 1 del presente Regolamento gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche denominati "Centri di istruzione per la nautica" e riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La vigilanza amministrativa e tecnica sugli stessi è di competenza del Ministero dei Trasporti.

3. L'attività di scuola nautica può essere svolta da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al DM 17 maggio 1995 n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo articolo 14.

3.1 L'attività di scuola nautica può essere svolta, previo rilascio di autorizzazione specifica e accertamento dei requisiti, anche dalle persone fisiche e giuridiche che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431/97 gestivano scuole di istruzione per la nautica.

4. La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio Segreteria.

5. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

6. Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità Locali.

Articolo 3

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica)

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia qualora la sede principale sia posta sul territorio provinciale, previo parere obbligatorio del Capo del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
2. Le scuole nautiche autorizzate si distinguono come segue:
 - A1)** scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per imbarcazioni da diporto, a vela e a motore, senza alcun limite dalla costa;
 - A2)** scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per imbarcazioni da diporto a motore, senza alcun limite dalla costa;
 - A3)** scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per unità da diporto a vela e a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 - A4)** scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per unità da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa.
 - B)** scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti per nave da diporto;
 - C)** scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti di categoria C, come da art. 27 del D.M. 146 del 29/07/2008.

Articolo 4

(Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica)

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia.
2. La domanda, in competente bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) tipologie per cui si intendono svolgere i corsi;
 - b) denominazione della scuola;
 - c) localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie cosiddette Unità Locali.
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
 - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
 - b) dei soci se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
 - c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 5;

b) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e della eventuale sede distaccata, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;

c) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e delle eventuali sedi secondarie, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;

d) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche conformemente all' art. 7;

e) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:

- polizze assicurative;
- licenza di navigazione (escluso per i natanti);
- certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza (per le imbarcazioni è obbligatorio solo per motori fuoribordo);
- contratti di acquisto;
- contratti di leasing;
- scritture private di disponibilità;

f) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 (€ 100.000.000) liberi da gravami ipotecari, ovvero un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:

- Aziende o Istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale non inferiore a 5 mld;

g) l'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di Euro 25.822,84 (€ 50.000.000) deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 Maggio 1995 n. 317 per le autoscuole;

h) attestazione del versamento postale di euro 30,00 sul apposito c/c, intestato all'Amministrazione Provinciale –Servizio Tesoreria – con causale: *spese per istruttoria pratica*;

i) marca da bollo vigente da applicare sull'atto di autorizzazione.

5. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.

6. La Provincia provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

Articolo 5

(Requisiti del titolare necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o in alternativa essere regolarmente residente/soggiornante in Italia, ai sensi del D.P.R. 223/89 e della L. 40/98;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- d) non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificata e integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di un altro Stato;

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) capacità finanziaria di cui all'articolo 4;
- b) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- c) proprietà o disponibilità delle unità di diporto, in conformità a quanto prescritto dall' articolo 8, da utilizzare per l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- d) proprietà o disponibilità dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all' articolo 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- e) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all' articolo 7;
- f) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso le scuole nautiche di cui al Decreto 146 del 29/07/2008, art. 42, come indicato al successivo art. 10;

3. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti da tutti i soci quando trattasi di società di persone, dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

4. Nel caso di società, il requisito di cui al comma 1, lett. f), deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui al comma 3 e i requisiti di cui al comma 2, lett. a) e b), devono essere posseduti dalla società.

5. Nel caso di enti e associazioni i requisiti di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e), e la capacità finanziaria, devono essere posseduti dal legale rappresentante, il requisito di cui al comma 1 lett. f) deve essere posseduto dal legale rappresentante o da suo delegato munito di apposito titolo.

Articolo 6
(Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche)

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula, oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima di tali locali, non può essere inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune dove ha sede la scuola nautica.
3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.
4. Qualora il titolare della scuola nautica sia in possesso anche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/1991 i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico e alla ricezione degli incarichi, nonché i servizi igienici.

Articolo 7
(Arredamento didattico e materiale per le lezioni teoriche)

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1, 10 x 0,80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
 - d) almeno due tavoli da carteggio.
2. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
3. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

A STRUMENTI

- bussola magnetica;
- sestante *;
- barometro aneroide, termometri, igrometro e orologio sul quale siano indicato i minuti di silenzio radio;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette, compasso nautico ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS, grafometro, bussola di rilevamento).

B SUSSIDI

- facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche: I.I. 1111;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza *;
- carte sinottiche;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste *;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela, ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

**** solo per scuole nautiche per preparazione candidati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all'art. 3 comma 2, lettera B del presente Regolamento.***

C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- un volume dei portolani del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- dotazione di sicurezza (salvagente anulare, giubbotto di salvataggio, razzi a paracadute a luce rossa, boette fumogene, fuochi a mano a luce rossa, estintori e ogni altra dotazione ritenuta utile per l'insegnamento).

4. I sussidi di cui alla precedente lettera B, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

Articolo 8 **(Unità da diporto)**

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza < 24 mt.) rispettivamente:

- entro le 12 miglia = una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
- senza alcun limite di costa = con unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri delle Capitanerie di Porto ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 m. o, in alternativa, una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 m. ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed ai terzi.

3. Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare della scuola stessa il quale può anche utilizzare lo strumento contrattuale del leasing o averne la disponibilità.

4. Il Capo del Compartimento Marittimo, nel rilasciare il parere di cui all'articolo 3 del presente atto, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.

Articolo 9 **(Disciplina dell'autorizzazione)**

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti documenti predisposti secondo i modelli forniti dall'Amministrazione Provinciale:

a) registro di iscrizione contenente:

- numero progressivo, data di iscrizione e generalità degli allievi,
- categoria di patente che l'allievo intende conseguire,
- numero di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche effettuate dall'allievo,
- data degli esami di teoria e delle prove pratiche con relativo esito.

b) registro delle esercitazioni teoriche e pratiche contenente:

- numero di iscrizione nel registro e generalità degli allievi
- data e ora delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche,
- unità da diporto con cui sono effettuate le esercitazioni.

2. I registri di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere vidimati, prima dell'inizio delle registrazioni, dal competente ufficio provinciale e tenuti a disposizione dei funzionari preposti alla vigilanza ai sensi dell'art.15.

3. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

a) il nome e la sede della scuola;

- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza della Provincia di Fermo;
- e) la firma del titolare.

4. Il numero minimo e la durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche necessarie per la presentazione dei candidati al conseguimento della patente nautica sono stabiliti in funzione del tipo di patente da conseguire come di seguito indicato:

Tipo di patente	Numero lezioni teoriche (durata minima un'ora)	Numero esercitazioni pratiche	
Patente nautica di cui all'art. 3, comma 2, lett. A3 e A4 del presente regolamento (navigazione entro dodici miglia dalla costa)	10/12	Abilitazione per la conduzione di unità a motore	2 (durata minima 2 ore)
		Abilitazione per la conduzione di unità a vela e a motore	4 (durata minima 2 ore)
Patente nautica di cui all'art. 3, comma 2, lett. A1 e A2 del presente regolamento (navigazione senza alcun limite dalla costa)	20/24 riducibili a 10/12 nel caso l'allievo sia già in possesso della patente di cui sopra	Abilitazione per la conduzione di unità a motore	2 (durata minima 1 ora)
		Abilitazione per la conduzione di unità a vela e a motore	4 (durata minima 2 ore)
Patente nautica di cui all'art. 3, comma 2 lettera B del presente regolamento (navi da diporto)	30	2 (durata minima 2 ore)	

5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, la determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche è lasciata al giudizio degli insegnanti e istruttori, i quali attestano, su apposita scheda di ammissione all'esame e sottoscritta anche dal titolare della scuola nautica, che i candidati hanno regolarmente frequentato almeno il numero minimo di ore previste in relazione al tipo di patente richiesta e hanno raggiunto un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta del mezzo nautico.

Articolo 10 (Organico scuole nautiche)

1. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti provvisti dei requisiti prescritti dall'art.42, del Decreto 146 del 29/07/2008, ovvero:
- a) ufficiale di navigazione o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
 - b) i docenti di navigazione degli istituti nautici o professionali;
 - c) gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre 10 anni,
 - d) coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

2. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
3. La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico.
4. L'Istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.
5. Per le funzioni di insegnante e/o istruttore la scuola nautica può impiegare, a tempo pieno o parziale, personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo o, comunque, con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente.
6. L'insegnante/istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica e abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con un soggetto diverso, deve preliminarmente acquisire il nulla osta dal datore di lavoro principale.
7. Possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore i titolari, i soci o gli amministratori purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.10, commi 1 e 2.
8. Per impiegare il personale didattico il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve richiedere alla Provincia preventiva autorizzazione presentando apposita istanza in carta legale corredata di documento di riconoscimento dell'insegnante/istruttore e di documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali.
9. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve comunicare entro 7 giorni alla Provincia la cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico.
10. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione Provinciale può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.

Articolo 11

(Consorzi per l'istruzione nautica)

1. Le scuole nautiche autorizzate possono costituire consorzi per l'istruzione nautica secondo quanto disposto dal Codice Civile (art.2602 e segg.).
2. Ai fini del riconoscimento, da effettuarsi con atto dirigenziale, il consorzio deve indicare alla Provincia:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
 - b) il responsabile del consorzio;
 - c) l'ubicazione della sede;
 - d) le attività teoriche e/o pratiche che il consorzio intende svolgere;
 - e) le generalità degli insegnanti e degli istruttori.

3. I locali da adibire a sede del consorzio devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e forniti dell' attrezzatura didattica di cui all'art.7, qualora vi si svolgano lezioni di teoria.
4. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee.
5. Al consorzio possono accedere soltanto gli allievi iscritti presso le singole scuole nautiche aderenti, previa annotazione su apposito registro.
6. Ai consorzi per l'istruzione nautica si applicano le disposizioni per la redazione e la tenuta dei documenti di cui all'art.9 e, salvo diversa indicazione, le norme contenute nel presente regolamento.
7. Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5.
8. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.
9. Possono aderire ai consorzi i soggetti di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica.

Articolo 12 **(Decadenza dell'Autorizzazione)**

1. L'autorizzazione decade:
 - a) per morte del titolare, se non vi sono eredi o per rinuncia all'eredità;
 - b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
 - c) per rinuncia espressa del titolare;
 - d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - d.1) il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - d.2) la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 3;
 - e) per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'art. 13, comma 1 e art. 17, comma 2;
 - f) per revoca disposta dalla Provincia ai sensi dell'art.17, comma 3

Articolo 13 **(Vicende dell'Autorizzazione)**

1. Nel caso di impedimento motivato del titolare o del socio accomandatario o del legale rappresentante, la Provincia di Fermo può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi.
2. Nel caso di cui al comma 1, la Provincia di Fermo può consentire il proseguimento dell'attività della scuola nautica nei locali costituenti la sede, previa nomina di un sostituto in possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore una nuova autorizzazione che sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti e contestuale revoca della precedente.

4. Se l'autorizzazione è stata rilasciata a favore di uno dei soggetti di cui all' art.4, comma 3, lett. b) e c), le variazioni inerenti il soggetto societario devono essere comunicate, con produzione della documentazione relativa, alla Provincia di Fermo che provvede alla presa d'atto, qualora le modifiche non comportino il rilascio di una nuova autorizzazione.

5. La variazione della denominazione dell'impresa, senza nessuna modifica sostanziale di essa, deve essere comunicata alla Provincia di Fermo che provvede alla presa d'atto.

Articolo 14 (Autoscuole)

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 17 maggio 1995 n 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono chiedere l'autorizzazione per l' esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia.

2. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica le autoscuole devono avere la disponibilità di almeno un'unità da diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati in conformità a quanto descritto nell'articolo 8).

3. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti delle attrezzature marinesche, degli strumenti e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Articolo 15 (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia.

2. Per l'espletamento di tale funzione la Provincia può avvalersi altresì degli Uffici della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

3. I rapporti tra Provincia e Capitaneria sono regolati da eventuale apposita convenzione.

4. La vigilanza è svolta, tramite il personale all'uopo autorizzato, mediante controlli atti a verificare:

- a) il regolare esercizio dell'attività;
- b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato;
- e) l'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 10;
- f) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- g) la regolare esecuzione dei corsi.

5. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Esse vengono contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 16

(Sanzioni Amministrative pecuniarie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 689/81 e dal D.Lgs 267/2000, art.7 bis.
2. Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00.
3. Chiunque svolge, a fini di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.
4. Ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionata in base alla normativa vigente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 17

(Sanzioni accessorie)

1. Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art.16, qualora siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività della scuola nautica il Dirigente del settore diffida il titolare o il legale rappresentante con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando :
 - a) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, nonostante il provvedimento di diffida;
 - b) la scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato e autorizzato.
3. L'autorizzazione è revocata qualora:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
 - b) vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
 - d) la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al c. 2.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione.